



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

R.G.1 /2021

il giudice delegato;

letto il ricorso presentato da TRENTINO FABIO

con cui è stato presentato un piano del consumatore di chi si è chiesta, in via principale, l'omologa;

ritenuto, allo stato, non sussistere elementi di inammissibilità del piano presentato;

visto l'art. 10 L. 3012;

fissa udienza al 31.3.2021 ORE 15,15

disponendo la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori almeno 30 gg prima

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

avvisa il proponente che sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

avvisa i creditori che gli stessi potranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta almeno dieci giorni prima dell'udienza sopra fissata. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

dispone la pubblicazione del presente decreto e di copia del ricorso, omesse le informazioni concernente lo stato di salute, sul sito del tribunale di Genova tramite il portale Astegiudiziarie.it;





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

ordina, a cura dell'OCC, la trascrizione del presente decreto sui beni immobili di cui è prevista la cessione ovvero

Genova, il 14/09/2020

il Giudice

Andrea Balba





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

R.G.1 /2021

il giudice delegato;

vista la richiesta di correzione errore materiale e ritenuta la fondatezza della stessa

indica la data di redazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per omologa nel 10.2.2021 e non nella data errata del 14.9.2020 rimasta per mero errore di copia ed incolla

elimina poi dall'ultima riga la parola ovvero

Genova, il 15.2.2021

il Giudice

Andrea Balba



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE VII FALLIMENTARE

SOVRAINDEBITAMENTO: TRENTINO FABIO.

PIANO DEL CONSUMATORE

ART. 7-8-9 Legge n. 3/2012 e successive modifiche L. 176/2020 di conversione del

D.L. n. 137/2020

Il sottoscritto **TRENTINO Fabio** nato a Genova il 6 luglio 1970 Alberto ed ivi residente alla Via Alberto e Jessie Mario n. 32 int. 1 codice fiscale **TRNFBA70L06D969N** , di stato civile libero, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso l'Avv. **Riccardo Bernardini** del Foro di Genova , con studio in Genova – Corso Andrea Podestà n. 8/5, codice fiscale **BRNRAR60E22D969C**, telefono 010 5536134, indirizzo PEC: riccardo.bernardini@ordineavvgenova.it come da procura in calce;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 6 della L. n. 3/2012 lo scrivente si trova in situazione di sovraindebitamento caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che determina un'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
- in data **10/12/2018** lo stesso ha depositato istanza per la nomina di un professionista facente le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi poi nominato nella persona della **Dr.ssa Monica Raico**, in sostituzione del dott. Massimo Pietragalla, iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti e esperti contabili di Genova al n. 1041 A in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., con studio in Genova, Via Cantore n. 50, PEC: raico.stANDARD@legalmail.it, quale esperta per svolgere le funzioni attribuite dalla L. n. 3/2012 ;
- sempre ai sensi della stessa disposizione di legge, lo scrivente è un "consumatore", in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriale o professionale;
- ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. n. 3/2012, successivamente modificata dalla legge n. 176/2020 di conversione D.L. n. 137/2020 cd "decreto ristori" lo scrivente:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;
- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dalla predetta legge n. 3/2012;
- non ha subito, per causa a lui imputabile, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14- 14 bis;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- ai sensi dell'art. 6 della L. n. 3/2012 lo scrivente si trova in situazione di sovraindebitamento caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che determina non ha subito per cause a sé imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012;
- o ha fornito in questa sede tutta la documentazione idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare;
- o la legge n. 3/2012 prevede che con l'ausilio del professionista nominato facente le funzioni dell'OCC possa essere elaborata una proposta di accordo o piano del consumatore, corredata da relazione particolareggiata di cui all'art. 3 bis dell'art. 9, L. 3/2012 che deve contenere:
 - o **A)** indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni;
 - o **B)** esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte;
 - o **C)** valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - o **D)** indicazione presunta dei costi;
 - o **E)** indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

Tanto premesso il Sig. Trentino Fabio chiede di essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, e pertanto

DEPOSITA

la propria proposta di piano del consumatore, accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato da OCC di Genova, nella persona della Dr.ssa Monica Raico oltre a tutta la documentazione richiesta.

1. BREVI CENNI SUL DEBITORE E SUL DEBITO

Il sottoscritto Signor Trentino Fabio presta attività di lavoro dipendente dal 2008 con contratto a tempo indeterminato presso Guido Cafferata e Figlio S.n.c. e percepisce la somma mensile di euro **1.700,00** circa nette che rappresenta la sua unica fonte di reddito. Il suo nucleo familiare è composto da oltre dal ricorrente dal padre Amadeo di anni 76 e dalla madre Natale Annamaria di anni 74.

La causa del sovraindebitamento del signor Trentino , è da individuarsi nella separazione dalla moglie signora Forcellino Rosa avvenuta con **verbale di separazione consensuale** omologato dal Tribunale di Genova in data **11 dicembre 2014** con il quale veniva stabilito che la **casa coniugale** sita in Genova, Corso Sardegna n. 72/9, acquistata con atto pubblico a rogito Notaio Garro Raiteri Giancarla Dea di Genova delli 11 febbraio 2003 Rep. N. 14485, racc. n. 4235, iscritta al N.C.E.U. di Genova al foglio 42, mappale 230, subalterno 51, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 4, vani 3, R.C. euro 1.007,09, gravata da ipoteca volontaria iscritta a mezzo di atto di mutuo fondiario Banco di Chiavari e della Riviera ligure spa (poi Banca Popolare di Lodi) – rogito del notaio Garro Raiteri Giancarla Dea dell'11 febbraio 2003 – Rep. N. 14486, racc. n. 4236 – della somma iniziale di euro 108.600,00 e della durata di anni 25 (**scadenza 29 febbraio 2028**) , veniva assegnata alla moglie dove avrebbe vissuto con il figlio, allora minore Lorenzo, mentre a carico del signor Trentino veniva posto il pagamento del 50% della rata di mutuo fino alla scadenza, il 50% delle spese di amministrazione ordinaria, l'assegno di mantenimento per il figlio per l'ammontare

complessivo di euro 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese di amministrazione straordinarie pregresse.

2. SINGOLE POSTE DELLA PROPOSTA DI PIANO EL CONSUMATORE

Di seguito viene delineato la proposta nelle sue linee essenziali con l'esposizione delle entrate e delle uscite conseguenti ai pagamenti offerti ai creditori.

2.1 ATTIVITÀ PATRIMONIALI E REDDITUALI MESSE A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI

L'attivo messo a disposizione dei creditori è costituito dalla quota disponibile della propria retribuzione mensile derivante dal rapporto di lavoro, al netto delle spese necessarie per il sostentamento del proprio nucleo familiare e delle spese in prededuzione per il pagamento del compenso del professionista, incaricato di svolgere le funzioni di OCC e del compenso del professionista che ha predisposto la domanda di liquidazione del patrimonio.

Il sottoscritto è proprietario del 50% dell'immobile sito in Genova, Corso Sardegna n. 72/9, adibito a casa coniugale ed assegnato all'ex moglie che vi continua ad abitare con il figlio Lorenzo. L'immobile de quo non può essere messo a disposizione dei creditori per vari motivi:

1. Essendo casa coniugale è stato assegnato all'ex moglie con verbale di separazione consensuale dei coniugi omologato dal Tribunale di Genova in data 11.12.2014;
2. Il ricavato della vendita del 50% dell'immobile di sua proprietà andrebbe a soddisfazione integrale del creditore ipotecario, in quanto il mutuo residuo ammonta a euro 48.695,00 e il valore di mercato attuale dell'immobile, realizzabile a seguito del consenso dell'ex coniuge alla vendita sarebbe

appena sufficiente a coprire tutte le spese e il residuo debito ipotecario; inoltre nel caso di non assenso dell'ex coniuge alla vendita, si dovrebbe procedere ad affrontare una divisione giudiziale con ulteriore aggravio di spese , cosicchè privando l'ex moglie e il figlio dell'abitazione sarebbe necessaria una diversa determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio, tenuto conto che appena diventato maggiorenne continua a studiare e non è quindi economicamente autosufficiente.(allegare visure ipotecarie e catastali a livello nazionale indicando i dati identificativi dell'immobile) .

E' proprietario di un bene mobile registrato autoveicolo (allegare visure PRA), immatricolato in data 30/10/2006 targato DD894YB modello Golf oggetto di fermo amministrativo in data 9/6/2017 a lui indispensabile per potersi recare al lavoro che svolge di notte presso il mercato della frutta e verdura di Bolzaneto.

Dopo la separazione dal coniuge è tornato a vivere nella casa dei genitori, oggetto di contratto di locazione, per cui l'arredo ivi presente appartiene agli anziani genitori ma comunque è di modesto valore commerciale come risulta da documentazione allegata.

Trentino Fabio è legato sentimentalmente con la signora Assunta Saba, insieme alla quale ha contratto un finanziamento erogato da Compass S.p.a. come meglio precisato in seguito e per questo è altresì cointestario del conto corrente n. 1039197783 accesso presso Banco Poste Italiane S.p.a con la signora Saba Assunta che alla data del 13 ottobre 2020 presenta un saldo di euro 652,20.

Ha rilasciato fideiussioni a garanzia di debiti altrui come meglio precisato nella ricostruzione del passivo.

Il ricorrente riporta di seguito le certificazioni uniche degli ultimi tre anni, da cui è possibile desumere la propria capacità reddituale.

REDDITO	730/2018	730/2019	730/2020
Imponibile	32156	30755	30597
Imposte	-7398	-6749	-6688
Add.reg.co	-773	--729	-725
Tot. Netto	23985	23277	23184
Tot. netto mensile	1998	1939	1932

2.2 FABBISOGNO PER IL PROPRIO MANTENIMENTO

Il proprio nucleo familiare è composto, oltre che dal sottoscritto, anche dai seguenti congiunti: il padre Amadeo e la madre Annamaria Natale.

Pertanto, per soddisfare i bisogni propri e della famiglia la scrivente ritiene che siano necessari circa **euro 1.400,00 mensili**, come risulta dagli importi dettagliati nella seguente tabella.

ELENCO SPESE SOSTENTAMENTO	MENSILI	ANNUE
Contributo alle spese familiari	350,00	4200,00
Spese mediche	40,00	480,00
Spese trasporti (carburanti, pedaggi, assicurazione)	400,00	4800,00
Assegno mantenimento figlio	500,00	6000,00
Imprevisti	100,00	1200,00
Telefonia	<u>10,00</u>	<u>120,00</u>
Totale	1.400,00	1.6800,00

Nel dettaglio le voci sopra riportate sono state così individuate:

- Il contributo alle spese familiari comprende le spese per vitto, locazione, oneri condominiali, utenze sostenute dai genitori;

- Le voci residue sono state stimate sulla base delle abitudini personali della richiedente.

3. RICOSTRUZIONE DEL PASSIVO

Nel prosieguo sono analizzate nel dettaglio le singole voci del debito nei confronti dei creditori.

Il ricorrente indica di aver contratto solo finanziamenti in qualità di coobbligato con la signora Saba Assunta per soddisfare bisogni primari, rispettivamente con:

3.1 Istituti di credito/ finanziarie

- **Finanziamento Compass Banca S.p.a** : in data 4 marzo 2018 la signora Saba Assunta otteneva un finanziamento da Compass pari ad euro 26.939,44 da rimborsare in n. 120 rate mensili di euro 223,17 scadenza 4 marzo 2028. Il signor Trentino si costituiva fidejussore e in data 20 giugno 2020 Compass intimava al debitore principale e al coobbligato atto di precetto per la somma di euro 19.600,27 in forza di decreto ingiuntivo n. 3210/2019 a cui seguiva in data 23 settembre 2020 notifica di atto di pignoramento presso terzi.
- **Finanziamento Deutsche Bank S.p.a.:** in data 16 febbraio 2015 veniva erogato al debitore principale Saba Assunta un finanziamento per l'importo complessivo di euro 38.396,00 da rimborsare in n. 84 rate mensili di euro 437,00 cadauna e il Trentino si costituiva garante. Il credito residuo di euro 21.249,43 veniva ceduto a Marte S.P.V. S.r.l. in data 07 gennaio 2019.

3.2 Debiti verso Erario, Enti locali e Agenzia della Riscossione : il debito verso l'Erario e Agente della riscossione è pari ad euro 22.780,05 e consiste in debiti verso l'amministrazione e prevalentemente verso enti locali.

Non sono stati compiuti atti dispositivi patrimoniali negli ultimi cinque anni, come da dichiarazione allegata.

3.3 Crediti prededucibili dei professionisti nominato a svolgere le funzioni di OCC

Alla posizione debitoria sopra indicata si aggiunge il compenso del professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC nella presente procedura, pari 2.450,00 oltre CP (4%) e IVA (22%) per un totale di 3.108,56 euro, oltre il compenso del professionista che ha disposto la proposta di piano del consumatore pari ad euro 2.000,00, oltre accessori, per un totale di euro 2.537,60.

L'importo dell'OCC è stato determinato in conformità all'art. 15 comma 9 della L. n. 3/2012, ossia apportando una riduzione del 20% al compenso calcolato per il curatore ex DM n. 30/2012.

4. PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Considerata l'entità del proprio debito e l'ammontare delle attività disponibili, il debitore si trova nell'impossibilità di poter soddisfare integralmente i propri creditori.

Pertanto, il sottoscritto si è determinato a chiedere a codesto Ecc.mo Tribunale di essere ammessa alla procedura di piano del consumatore ex art. 9 , comma 3 bis , l.

3/2012, prevedendo:

- Il pagamento delle spese relative al proprio mantenimento su base mensile;
- Il pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione rappresentate dal compenso del professionista, nominato a fungere da OCC, di euro 3.108,60 (compresa CP ed IVA), e del professionista che ha predisposto il piano nonché del Legale pari ad euro 2.000,00 oltre CP e Iva, per un totale di euro 2.537,60, da pagarsi in rate mensili a partire dalla data di omologa di piano del consumatore ex art. 12 bis L. 3/2012;
- Il pagamento integrale dei crediti non pignorabili ex art. 545 c.p.c.;

- Il pagamento dei crediti fiscali privilegiati nella misura del **15%** degradando a chirografo il residuo;
- il pagamento dei crediti fiscali degradati a chirografo e crediti chirografari nella misura del **10% circa**, non potendo comunque tali crediti essere soddisfatti in misura integrale, pagamento che verrà effettuato con versamenti mensili rateali.

Come già indicato, il sottoscritto possiede entrate derivanti unicamente dal reddito da lavoro dipendente pari a **euro 1.700,00**, quale retribuzione netta mensile secondo l'ultima retribuzione di **ottobre 2020** ed uscite per il sostentamento proprio per circa **1.400,00 euro**.

Quindi, la somma che potrebbe ragionevolmente essere messa a disposizione della massa creditoria con decorrenza dalla data del decreto di omologa sensi dell'art. 12 bis L. 3/2012 ammonta ad **300,00 euro mensili per una durata massima di mesi 60 per un importo complessivo pari ad euro 18.000,00**.

La quota mensile disponibile per il soddisfacimento dei creditori non potrebbe essere superiore ad euro 300,00 somma non irrisoria tenuto conto che su Trentino grava la corresponsione dell'assegno di mantenimento del figlio ed altresì deve contribuire al menagè familiare dei genitori con cui vive dalla separazione.

Naturalmente il debitore si rimette alla misura che giustamente e correttamente verrà stabilita dal Giudice Designato.

Si precisa inoltre che il decreto di omologa del piano del consumatore la revoca della eventuale assegnazione a favore di Compass S.p.a., creditore pignorante , la cui udienza fissata 5 novembre 2020 è stata rinviata al 11/02/2021, Giudice Dr.ssa Gastaldo, così da avere quale attivo disponibile l'intero ammontare della retribuzione netta mensile, già indicata.

Ai fini dell'osservanza della presente proposta di pagamenti si confida nella nomina quale liquidatore del professionista già incaricato.

Il soddisfacimento dei creditori avverrà secondo la proposta di piano presentata a cura del debitore sotto il controllo del Gestore della crisi in modo da consentire di comporre le ragioni del ceto creditorio in linea capitale, escludendo gli interessi futuri, eccetto quelli già considerati alla data di deposito della proposta del piano del consumatore.

In conclusione, si può affermare la bontà della proposta di piano del consumatore, è preferibile rispetto a qualsiasi altra forma alternativa, atteso che l'inizio di azioni esecutive individuali comporterebbe per i creditori il sostenimento di cospicue spese legali senza garanzia di soddisfazione del proprio credito in misura integrale e la liquidazione del patrimonio, pur comportando la vendita della quota del 50% dell'immobile oltre ai costi evidenziati trattandosi della vendita di una quota con previo giudizio di divisione non consentirebbe di offrire di più ai creditori poiché il ricavato della vendita forse non sarebbe neanche sufficiente a soddisfare integralmente il creditore ipotecario.

Infine, secondo gli artt. 12 e 12 *bis* della stessa legge in caso di contestazione della convenienza del Piano, il Giudice omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dagli artt. 14 ter e segg. della stessa legge.

5. TEMPISTICA DEI PAGAMENTI NEL PIANO

Come tempistica dei pagamenti il presente piano prevede che:

- Le spese per i debiti relativi al mantenimento proprio e della famiglia verranno pagate integralmente, man mano che sarà necessario su base mensile;

- I crediti prededucibili relativo al compenso dei professionisti, saranno pagati con le seguenti modalità:

N. 12 rate mensili entro un anno dall'omologa del Piano.

Tutto ciò premesso, il Signor Trentino Fabio come sopra rappresentato e difeso, allegata la Relazione Particolareggiata dell'OCC di cui all'art. 9, comma 3 bis, L. n. 3/2012

RIVOLGE

all'Ill.mo Tribunale di Genova adito, previa verifica dei presupposti di cui all' art. 7, 8 e 9 della L . n. 3/2012, ritenuta la documentazione prodotta idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore , di pronunciare il decreto di fissazione di udienza con i contenuti di cui all'art. 12 *bis e*, quindi , in particolare:

- 1) Fissare l'udienza disponendo la comunicazione della proposta e del decreto a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale almeno 30 giorni prima della data dell'udienza a cura del professionista incaricato, quale organismo di composizione della crisi tramite telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o per posta certificata, posto che tra il giorno del deposito e dell'udienza non devono decorrere più di 60 giorni;
- 2) Stabilire la forma di pubblicità della proposta e del decreto che verrà ritenuta idonea;
- 3) Disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e che la sospensione non opera comunque nei confronti di crediti impignorabili;
- 4) ed, in particolare, disponga la revoca dell'eventuale provvedimento di assegnazione del quinto della retribuzione mensile pignorata da creditore Compass S.p.a.;

Si producono i seguenti documenti:

1. istanza ex art. 15, comma 9 L. n. 3/2012
2. provvedimento di nomina dell'OCC
3. mandato professionale;
4. copia documento identità;
5. prestito Compass;
6. prestito deutsche bank;
7. estratto c/c postale;
8. stato di famiglia;
9. visura inesistenza protesti;
10. visura Crif;
11. visura catastale immobile;
12. visura catastale immobile;
13. Dichiarazioni redditi ultimi tre anni 2019/2018/2017;
14. Dichiarazione inesistenza atti in frode ai creditori;
15. Domanda abilitazione fisco on line;
16. Calcolo soglia povertà assoluta;
17. Rilevazioni Banca d'Italia;
18. Lista cartelle esattoriali;
19. Lista spese per consumi;
20. Estratto c/c BPM;
21. Verbale separazione omologato;
22. Atto di precetto;
23. Valutazione banca dati quotazioni immobiliari;
24. Estratto PRA;

25. Piano del consumatore e relazione particolareggiata e fattibilità del piano del consumatore del gestore della crisi;

26. Busta paga ULTIME 3 MESI;

27. Elenco creditori;

Genova, li 01/02/2021

Avv. Riccardo Bernardini

Mandato


Io sottoscritto **Fabio Trentino delego** a rappresentarmi e a difendermi nella presente procedura in ogni sua fase e grado, opposizione ed esecuzione compresa, chiamata di terzi in garanzia e manleva, farsi sostituire, l'Avvocato Riccardo Bernardini del Foro di Genova con studio in Genova, C.so A. Podestà 8/5, FAX : 010/5536132; PEC : riccardo.bernardini@ordineavvgenova.it eleggendo domicilio nello studio di quest'ultimo in Genova, C.so Andrea Podestà 8/5, conferendo agli stessi ogni più ampio potere riguardante il mandato con potere di discussione, trattazione, conciliazione, transazione e rinuncia della presente vertenza.

Dichiaro altresì di essere stato reso edotto che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali richiesti e/o raccolti anche presso terzi, verranno utilizzati e trattati solo ai fini del presente incarico professionale mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici. A tal fine presto il mio consenso anche avuto riguardo ai dati cd. sensibili.

Genova, li 04/11/2020

Firma..... 

Visto per autentica


Avv. Riccardo Bernardini